

Senato. MS. Svaj. 17. Nel 1329, 1333, 1347, 1536, 1605, fu ordinato, che gli Ecclesiastici non possano di nuovo acquistiar beni stabili, e che lasciati si debbano vendere tra dieci, o due anni &c. E perchè i beni già passati nelle Chiese soggiacevano prima ai pubblici gravami, si ordinò in varj tempi, che gli Ecclesiastici altresì pagassero Decima dei loro beni, e facessero imprestidi, come nel 1284, 1298, 1379, 1417, 1463, 1475, &c. Abbiamo ancora nel 1395 la legge del M. C. rapportata nel nostro Catastico *de vendendis & livellandis domibus*, di cui qualunque sia l'intenzione, prova però che fin d'allora i beni Ecclesiastici dipendevano dall'arbitrio sovrano del Principe.

2. Quando si chiudessero i Capitoli.

1143) Abbiamo veduto il Canone del Concilio tenuto in S. Marco nel 1040, il quale ordinava, *Ut consecrationes presbyterorum ante XXX annos non fiant, & Diaconi XXV*, o come altri testi leggono *XXVI*. Abbiamo noi pure conghietturando interpretato, che quì si parli di ordinazioni di Ministri da deputarsi Rettori di Chiese. Comunque sia, questo mostra ad evidenza, che pochi fossero in Venezia i Preti nel Secolo XI. Anzi essendovi ancora la disciplina, che non si ordinasse se non chi aveva beneficio, e poche essendo ancora le Collegiate, dobbiamo inferire, che allora il numero fosse assai mediocre. Le tante querele ancora circa la non residenza, o intervento alle funzioni dei Titolati, per cui dicevasi che succedeva l'abbandonamento del culto Divino e il pregiudizio dell'ani-